

Newsletter n. 18 del 14 Luglio 2018

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Approvate le nuove specifiche tecniche per programmi informatici - In vigore dal 24 luglio 2018

Con **decreto direttoriale del 10 luglio 2018**, il cui testo è stato reso noto sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 6 marzo 2018, elencate nell'allegato A al presente decreto.

Si ricorda che con il decreto del 6 marzo 2018 erano state apportate integrazioni alle specifiche tecniche relative alla modulistica per la trasmissione degli atti al registro delle imprese ed al REA, che riguardavano, in particolare:

- a) *modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni per accorpamenti e variazioni intervenuti;*
- b) *variazione di codici e denominazioni comuni;*
- c) *soppressione della sezione temporanea Albo cooperative.*

Le integrazioni apportate dal nuovo decreto riguardano esclusivamente CAP o denominazioni di comuni, a seguito di accorpamenti o variazioni intervenuti.

L'efficacia del nuovo decreto è rinviata **al 24 luglio 2018**, per consentire alle software house di adeguare i propri programmi.

I programmi redatti sulla base delle precedenti specifiche tecniche non saranno più utilizzabili **dal 1° ottobre 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della modulistica Registro imprese clicca qui.](#)

2. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Approvati i modelli per l'iscrizione nella categoria 4-bis e nella sottocategoria 2-ter

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, in data **4 giugno 2018**, ha pubblicato le seguenti **due deliberazioni**:

- la **n. 3**, che approva i due schemi di provvedimento di iscrizione e di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 2 del 24 aprile 2018;
- la **n. 4**, che individua la sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, fissa inoltre i criteri e i requisiti per l'iscrizione nella stessa;

Con la **Deliberazione n. 3** sono stati approvati due modelli che riguardano le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (categoria 4-bis, individuata con la deliberazione del 24 aprile 2018, n. 2):

a) il **modello di provvedimento di iscrizione nella categoria 4-bis**

b) il **modello di provvedimento di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis.**

Con la **Deliberazione n. 4** è stata individuata la sottocategoria 2-ter: iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle **associazioni di volontariato ed enti religiosi** che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018.

Con la stessa delibera sono stati inoltre fissati i criteri e i requisiti per l'iscrizione nella stessa;

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 2-ter dovranno presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta secondo il modello allegato alla deliberazione in questione.

L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un **diritto annuale pari a euro 50,00** ed è rinnovata ogni cinque anni.

Il comunicato relativo alla pubblicazione delle due deliberazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della Deliberazione n. 3/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Deliberazione n. 4/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Deliberazione n. 2/2018 clicca qui.](#)

3. PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE - Pubblicato il regolamento ANAC che ne detta la disciplina

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, la **delibera 13 giugno 2018** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante il "*Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)*".

Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e **disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR).**

Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorità, è attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualità e dell'efficacia degli atti adottati.

L'Autorità adotta atti di carattere generale nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, che garantiscano la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

L'Autorità "*favorisce la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione*". A tal fine garantisce la trasparenza dei processi, attraverso la pubblicazione tempestiva sul proprio sito internet delle notizie e dei documenti di interesse, sottopone a **consultazione** gli atti di carattere generale, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

La delibera stabilisce inoltre che non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza.

L'Autorità, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, adotta l'atto di regolazione e il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, dove sarà indicato se per l'atto si prevede la realizzazione di una VIR, con precisazione della relativa tempistica.

La verifica di impatto della regolazione (VIR) consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre.

L'esito della verifica di impatto della regolazione può consistere:

- nella conferma dell'atto valutato;
- nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;
- nell'avvio di un nuovo procedimento destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

Le risultanze della verifica di impatto della regolazione sono riportate in un'apposita relazione (relazione VIR) pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento recante «*Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica di impatto della regolamentazione (VIR)*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013 e il regolamento recante «*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4. DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI - Le nuove regole dettate dall'Unione europea

Tutelare i lavoratori distaccati, evitando l'abuso dei diritti garantiti dai trattati senza però pregiudicare il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi.

E' quanto prevede la **direttiva UE 2018/957**, relativa al **distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi**.

La nuova direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L/173 del 9 luglio 2018, modifica la precedente 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito delle **prestazioni di servizi**, con l'intento di garantire **uniformità nell'applicazione delle norme** e un'autentica convergenza sociale.

I lavoratori distaccati, che sono inviati temporaneamente dal loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro ospitante verso un altro luogo di lavoro, devono ricevere almeno le stesse indennità o lo stesso rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali che si applicano ai lavoratori locali in tale Stato membro.

I punti qualificati della direttiva riguardano:

- la **giusta retribuzione**: ai lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Gli Stati membri dovranno applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi. Per rafforzare i futuri impegni, gli stati membri hanno assunto l'obbligo di pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione determinati dal diritto e dalle prassi nazionali del territorio in cui il lavoratore è distaccato;
- la **durata del distacco**: la durata del distacco è stata fissata a 12 mesi, con una possibile proroga di 6 mesi. Al termine il lavoratore potrà restare o lavorare nel Paese ospitante, nel rispetto delle condizioni di lavoro e occupazione dello Stato in cui si svolge la prestazione di lavoro;
- il **regime previdenziale**: viene ridotto da 24 a 12 mesi il periodo in cui il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del paese di provenienza;
- il **riposo**: si dovranno applicare le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo e sulla durata minima dei congedi annuali retribuiti.

Gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguare le loro normative alle nuove regole

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno tempo **fino al 30 luglio 2020** per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2018/957. Fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2018/957 clicca qui.](#)

5. AGENDA ELETTRONICA - In funzione presso tutti gli Sportelli Unici per l'Immigrazione

Con **circolare del 10 luglio 2018, Prot. n. 2289**, il Ministero dell'interno ha comunicato che, a conclusione della fase sperimentale, condotta presso alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione, **l'agenda elettronica**, che consentirà la gestione degli appuntamenti presso lo Sportello Unico attraverso una funzione di **"auto-prenotazione"**, verrà introdotta sul sistema informatico SPI per essere utilizzata da tutti gli Sportelli Unici del territorio nazionale.

L'applicazione denominata "SPI" rappresenta il sistema informatico destinato a supportare le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione in materia di gestione dei processi per il rilascio del nulla osta al primo ingresso in Italia agli stranieri extracomunitari.

Ricordiamo che alla sperimentazione volta ad introdurre l'utilizzo dell'agenda elettronica, quale strumento di prenotazione degli appuntamenti presso lo Sportello Unico per l'immigrazione necessari al cittadino straniero per la consegna dei documenti e il ritiro del nulla osta al lavoro o al ricongiungimento familiare, era stato dato avvio con la **circolare del Ministero dell'Interno del 16 giugno 2017, Prot. 2236**.

Per i primi 4 mesi, l'agenda elettronica è stata utilizzata, in forma sperimentale, per gli Sportelli Unici per l'immigrazione di Roma e Latina.

Con l'avvio dell'agenda elettronica viene eliminato l'invio delle raccomandate con le quale si comunicava agli utenti le date dell'appuntamento, risparmiando sia dal punto di vista economico che di risorse umane dello Sportello Unico per l'immigrazione.

L'agenda elettronica sarà **integrata con l'attuale sistema informatico SPI**, che già consente la presentazione di tutte le domande di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione in via telematica e sarà collegata con altri uffici coinvolti nel procedimento (soprattutto Questure e Ispettorati Territoriali del Lavoro).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2289/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2236/2017 clicca qui.](#)

6. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - Indicazioni per le PP.AA. dal Ministero del Lavoro, ANPAL e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con **Nota congiunta del 10 luglio 2018, Prot. 0007571**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno fornito chiarimenti sul **collocamento obbligatorio delle Pubbliche Amministrazioni** ex art. 39 -*quater*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*").

I chiarimenti riportati nella Nota sono relativi a punti di seguito illustrati.

1) L'invio del Prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Le Pubbliche Amministrazioni, destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 (copertura delle quote di riserva) della L. n. 68 del 12 marzo 1999 (recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*") che non hanno provveduto ad inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018, avranno tempo **fino al 15 settembre 2018**, considerando la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.

2) La trasmissione telematica della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva

Le PP.AA., che avevano inviato il prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018 nel quale dichiaravano la copertura delle quote di riserva, potranno usufruire della **nuova procedura telematica** a decorrere dal 23 luglio 2018 ed fino il **15 settembre 2018**.

Le PP.AA. che non avevano inviato il prospetto entro il 28 febbraio 2018 avranno tempo **fino al 15 settembre 2018** per l'invio sia del prospetto informativo che della trasmissione del modello di comunicazione.

La Nota illustra, altresì, le informazioni che le PA devono fornire in caso di reclutamento di **qualifiche più basse e qualifiche più alte**, il computo delle quote di riserva presso le unioni dei Comuni e gli effetti della **mancata osservanza** delle disposizioni in tema di collocamento obbligatorio.

3) L'effetto della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 39-quater o di mancato rispetto dei tempi concordati.

Secondo quanto disposto dall'articolo 39-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del medesimo articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego dovranno avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota congiunta clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello di comunicazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla procedura online di trasmissione della comunicazione clicca qui.](#)

7. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - Dall'INAIL le istruzioni operative per la comunicazione da parte delle Amministrazioni statali

L'INAIL, con la **circolare n. 29 dell' 11 luglio 2018**, comunica che, a partire **dal 12 luglio**, anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato sono tenuti ad effettuare, per via telematica, la **comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato**, tramite l'accesso al servizio telematico "**Dichiarazione RLS**" che diverrà, pertanto, l'unica modalità possibile per effettuare le comunicazioni in argomento.

Ricordiamo che tale obbligo è imposto dall'art. 18, lettera aa) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel quale si stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS diverso da quello segnalato.

Sono ricompresi in tale obbligo, sulla base del parere emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2017, anche le Amministrazioni e gli Istituti contemplati ai commi 2 e 3-bis dell'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dall'invio telematico tramite la procedura on line "Dichiarazione RLS" **sono escluse** le Ambasciate e i Consolati italiani che operano all'estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione territoriale dell'INAIL di Roma centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it, utilizzando lo specifico "modello" (Mod. RLS PA-estero) scaricabile dal portale dell'Istituto.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procederà a inoltrare la comunicazione in argomento secondo le indicazioni fornite nel paragrafo "Istruzioni Operative" della presente circolare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 29/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla comunicazione online clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato del D. Lgs. n. 81/2008 clicca qui.](#)

8. RETRIBUZIONE DIPENDENTI - Nuovi chiarimenti dall'INL sul divieto di pagamento in contanti

Con **nota del 4 luglio 2018, Prot. n. 5828**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al **divieto di pagamento in contanti della retribuzione** per i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi e ulteriori precisazioni in merito al **calcolo della sanzione amministrativa** in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.

Si rammenta che la norma prevede che, ai datori di lavoro ed ai committenti che violino l'obbligo in questione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma **da 1.000 euro a 5.000 euro**.

Sulla questione l'Ispettorato ammette l'applicazione della sanzione e **prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione** ma evidenzia che, in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione **comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito**.

Per cui se la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due o cinque o più lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà sempre pari a euro 1666,66x3 = euro 5.000.

Più nello specifico si rammenta che fra le modalità di pagamento ammessi c'è l'utilizzo degli strumenti elettronici e per l'INL rientra tra gli "strumenti di pagamento elettronico" anche il **versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore**, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN.

Tuttavia, in tal caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza, proprio perché la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Per quanto concerne, invece, i **soci lavoratori di cooperativa**, che siano anche "prestatori", viene ammesso il pagamento delle retribuzioni attraverso **versamenti sul "libretto del prestito"**, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- *tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore";*
- *il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.*

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota INL n. 5828/2018 clicca qui.](#)

9. TERZO SETTORE - Protocollo d'intesa tra CNDCEC e CSVnet sulle linee guida per il comportamento degli organi sociali

Con un comunicato stampa del **6 luglio 2018**, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (/CNDCEC) e l'Associazione dei centri di servizio per il volontariato (CSVnet) hanno reso noto di aver sottoscritto un Protocollo d'intesa contenente le **linee guida sul comportamento degli organi sociali degli enti del Terzo settore (ETS)**, le **modalità di attuazione delle attività di formazione e informazione**, l'impostazione di un **confronto costante sul tema dell'autocontrollo degli stessi ETS**.

La prima finalità dell'intesa è la predisposizione di **linee guida** su come gli organi sociali degli enti del Terzo settore (*assemblee, direttivi, revisori, garanti ecc.*) devono comportarsi caso per caso in ordine alle responsabilità e alle funzioni indicate dalla normativa vigente.

I due enti si impegnano quindi a promuovere, a livello nazionale e locale, corsi e seminari di **formazione, conferenze, convegni, pubblicazioni** sulla riforma.

Nel caso delle iniziative di formazione, anche specialistica, il Consiglio dei commercialisti potrà riconoscere agli iscritti all'albo i crediti necessari per adempiere agli obblighi della formazione professionale continua.

La convenzione prevede poi l'elaborazione di criteri, requisiti e procedure per l'esercizio dell'**attività di autocontrollo** da parte dei Centri di Servizio per il Volontariato nei confronti degli ETS loro associati (in base all'art. 92 del Codice del Terzo settore), anche per favorire il coinvolgimento dei commercialisti a livello locale in tale attività.

Per questo motivo, il CNDCEC e CSVnet favoriranno la formalizzazione di specifiche intese tra gli Ordini locali dei commercialisti e i Centri di servizio competenti territorialmente.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'associazione CSVnet clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del Terzo settore clicca qui.](#)

10. ATTIVITA' DI BAR ALL'INTERNO DI UN CIRCOLO RICREATIVO - E' attività commerciale anche se frequentato solo da soci - La conferma viene dalla Cassazione

L'attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, **non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo** e deve, pertanto, ritenersi ai fini del trattamento tributario, "**attività di natura commerciale**" ed i proventi sono, dunque, soggetti a imposizione fiscale.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione Civile, con la **Ordinanza n. 15475 del 13 giugno 2018**, che ha censurato la sentenza di una CTR che aveva sostenuto che il mancato rinvenimento di estranei nel locale del circolo in almeno una serata fosse elemento sufficiente per escludere la decadenza dalla qualità di "ente commerciale", omettendo di valutare la circostanza che nei locali del Circolo era esercitato un bar, il che, quand'anche fosse stato riservato ai soli soci, avrebbe configurato attività comunque commerciale non rientrante nelle attività istituzionali.

La Corte ricorda che, ai fini della possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali per i circoli culturali, elemento dirimente è la qualificazione dell'attività di bar ristoro come attività commerciale o meno.

In via generale, sono considerate effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciale, e per le altre associazioni sono invece considerate effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, ove rese verso il pagamento di un corrispettivo o di un specifico contributo supplementare; in via eccezionale, invece, è esclusa la qualificazione di prestazione fatta nell'esercizio di attività commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a condizione che siano **"effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive"**.

La possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 111 del TUIR, anche a seguito della riforma introdotta dall'art. 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (recante *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*), deriva, infatti, dal **concorso di due circostanze:**

a) dall'esclusione della qualificazione dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e strumentalità della stessa con i fini istituzionali (esclusione questa non ravvisabile nel caso di specie);

b) dallo svolgimento dell'attività unicamente in favore dei soci.

Ricordiamo che alla lett. f). del comma 1, dell'art. 4 della legge n. 383/2000 si stabilisce che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da *"f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali"*.

Essendo questo il quadro di riferimento, è agevole dedurre – si legge nell'ordinanza - che *"solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo"*.

Pertanto, l'attività di gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come "non commerciale", ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di quella sui redditi (art. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), **soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta solo in favore degli associati.**

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 15475/2018 clicca qui.](#)

11. ComUnica e Comunica StarWeb - Nuovi aggiornamenti online



1) Dal 5 luglio 2018 è attiva la nuova release 1.3.0 del software ComUnica.

Le principali novità sono:

- l'introduzione di **controlli di coerenza tra il codice fiscale del dichiarante e quello del firmatario e**
- una **modifica tecnica** che risolve i problemi in fase di avvio di ComUnica segnalati da alcuni utenti.

La finalità del controllo di coerenza tra il codice fiscale del dichiarante e quello del firmatario è quella di impedire l'invio di pratiche in cui il codice fiscale del dichiarante non sia coerente con quello del firmatario della Comunicazione Unica.

Tale controllo è attivo solo quando la distinta Registro Imprese e quella di Comunicazione Unica vengono concatenate in un'unica distinta mentre, se la distinta Registro Imprese e quella di Comunicazione Unica vengono firmate separatamente, il blocco non è attivo.



2) Il 12 luglio 2018 è stata rilasciata la versione 3.6.6 di ComunicaStarweb.

Sono state effettuate le seguenti correzioni/adequamenti:

- Migliorata la messaggistica nelle pratiche di conferma verifica dinamica requisiti. Viene infatti chiarito che per attività di mediatori è possibile scaricare il modello direttamente da ComunicaStarweb, mentre per i modelli relativi ad attività di agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.
- Rimosso l'errore che impediva di importare i dati di un contratto di rete in formato elaborabile (file xml firmato)

LINK:

[Per scaricare la scheda sulle novità introdotte a ComUnica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la scheda sulle novità introdotte a ComUnica StarWeb clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere a ComUnica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere a ComUnica StarWeb clicca qui.](#)

12. COMPRO ORO - Registro operativo a settembre - Comunicato dell'OAM

Sarà operativo dopo la pausa estiva il Registro dei Compro oro istituito presso l'Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM).

Lo chiarisce, con un comunicato stampa del 4 luglio 2018, lo stesso OAM alla luce dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018 che ha definito le caratteristiche e le modalità tecniche per l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro.

L'OAM ha tre mesi di tempo, a partire dall'entrata in vigore del decreto, per avviare la gestione del Registro. Prima dell'avvio dovrà, infatti:

- a) **stabilire le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione** da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti, sentito il Garante per la Privacy;
- b) **determinare il contributo**, previsto dalla legge a carico degli operatori, a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del Registro.

L'Organismo informerà tempestivamente il settore, attraverso il proprio sito istituzionale, dei provvedimenti adottati, per consentire un avvio ordinato dell'operatività del Registro.

Ricordiamo che, entro 30 giorni dalla data di istituzione del registro, i soggetti interessati dovranno presentare istanza di iscrizione in via telematica. In caso di omessa iscrizione, si configura il delitto di esercizio abusivo della professione.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

13. SRL - La Commissione europea propone una direttiva per la registrazione online entro 5 giorni senza ausilio del notaio

Gli Stati membri dovranno prevedere la **possibilità di registrare una società a responsabilità limitata senza l'ausilio del notaio ed entro 5 giorni lavorativi**. In particolare, si dovrà prevedere che la registrazione si svolga interamente online non essendo necessario che il richiedente, o un suo rappresentante, compaia di persona dinanzi all'autorità competente o a qualsiasi altra persona od organismo.

In un contesto in cui la carenza e la diversità, nei vari Stati Membri, di regole per la registrazione, per la presentazione di documenti e per la pubblicazione on line costituisce un costo e un onere inutile per l'imprenditore, la Commissione UE ha proposto una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante **modifiche delle direttiva UE 2017/1132**, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, al fine di facilitare gli imprenditori che vogliono creare una nuova impresa, ad espandere la loro attività all'estero mediante succursali o adempiere a determinate formalità per via telematica.

Nell'UE vi sono circa **24 milioni di imprese**, di cui circa l'**80% è rappresentato da società a responsabilità limitata**. Queste ultime sono, per il 98-99% circa, PMI.

Le imprese – si legge nella relazione - fanno sempre più ricorso a strumenti digitali nella loro attività ma, nelle loro necessarie interazioni con le autorità pubbliche, non sempre possono utilizzarli.

Se si guarda agli strumenti online di cui le imprese possono disporre nei contatti con le autorità in materia di diritto societario, si notano differenze considerevoli tra uno Stato membro e l'altro.

La realizzazione di un mercato interno più profondo e più equo è una delle dieci grandi priorità della Commissione, insieme allo sviluppo del mercato unico digitale.

La mancanza di regole per la registrazione, la presentazione di documenti e la pubblicazione online, o la loro discrepanza tra uno Stato membro e l'altro, **crea costi e oneri inutili per gli imprenditori** che intendono avviare una nuova impresa, espandere la loro attività mediante la registrazione di società

controllate o succursali o adempiere a determinate formalità per via telematica. A sua volta, ciò può far **perdere opportunità imprenditoriali** a causa della registrazione tardiva della società o portare, nel peggiore dei casi, alla decisione di rinunciare definitivamente alla sua creazione.

La presente proposta intende **integrare le norme esistenti in materia di diritto societario** dell'UE codificate nella direttiva (UE) 2017/1132, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario.

L'iniziativa è pienamente coerente con le componenti del diritto societario dell'UE riguardanti la digitalizzazione già esistenti e su cui si fonda, in particolare il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), basato sugli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva 2012/17/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione.

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di modifica con allegata relazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2017/1132 clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) ANPAL e Confprofessioni hanno sottoscritto, il 3 luglio 2018, un **protocollo d'intesa** che mira a rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, oltre che diffondere la cultura dell'alternanza e della transizione scuola-lavoro.

L'accordo rientra nell'azione di rafforzamento della Rete degli attori del sistema della domanda prevista dal Piano Operativo ANPAL-ANPAL Servizi 2017-2020, per potenziare le politiche di transizione e fronteggiare lo *skill mismatch* tra domanda e offerta di lavoro.

In particolare con l'intesa si vuole rendere i percorsi di transizione e alleanza scuola-lavoro quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

In tema di transizione scuola-lavoro ANPAL ha già avviato azioni concrete con un programma che prevede l'assunzione di 250 tutor da destinare a circa 1.200 scuole secondarie di secondo grado con l'obiettivo di facilitare e consolidare i percorsi di alternanza.

Il tutor ha competenze specifiche nell'ambito della formazione e dell'orientamento utili a mettere in contatto il mondo della scuola con quello dell'impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo del Protocollo d'intesa clicca qui.](#)

2) L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, la nuova versione del **"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"** aggiornata a **luglio 2018**.

Con la nuova versione, il D.Lgs. n. 81/2008 sono state inserite al suo interno:

- le **rivalutazioni**, dal 1° luglio 2018, delle **ammende** previste in materia di igiene, salute e sicurezza nonché delle **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dal citato Decreto e dagli atti aventi forza di legge;
- la Circolare 28 maggio 2018, n. 10 sul rinnovo delle **autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi**;
- il Decreto Direttoriale 22 maggio 2018, n. 51 in sostituzione del Decreto Direttoriale 14 febbraio 2018, n. 12 contenente l'**elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche**;
- gli **Interpelli** n. 3, 4 e 5 del 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato a luglio 2018 clicca qui.](#)

3) Con il Messaggio n. 2725 del 5 luglio 2018, l'INPS ha chiarito che, oltre ai **periti agrari** e agli **agrotecnici**, sono abilitati alla cura degli **adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti** anche i **dottori agronomi e i dottori forestali** iscritti ai rispettivi albi.

A questi ultimi, infatti, era già stata riconosciuta, con la Circolare n. 72/2008, la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l'Ente previdenziale.

Il documento precisa, inoltre che, per la **profilazione della delega**, il professionista dovrà trasmettere all'indirizzo e-mail posagri.deleghe@inps.it apposita **documentazione**:

- **documento di riconoscimento**;
- **copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale**;
- **copia del tesserino di iscrizione all'albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo Professionale**;
- **copia dell'accordo o della lettera di incarico dell'azienda agricola rappresentata, supportata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.**

Infine, per il censimento nel sistema delle deleghe in qualità di intermediario e per rendere operativa la stessa, il documento precisa che il professionista dovrà richiedere il **rilascio del PIN** e la relativa profilazione presso la struttura territoriale competente.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2725/2018 clicca qui.](#)

4) Le somme (**imposte, interessi, sanzioni e accessori**) richieste dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di **registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria** emessi a decorrere **dal 23 luglio 2018** si potranno pagare utilizzando il **modello F24**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 9 luglio 2018, Prot. 143035/2018**.

La nuova modalità di versamento troverà applicazione con riferimento agli atti giudiziari emessi **a partire dal 23 luglio 2018**. Per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018 si continua ad utilizzare il modello F23.

L'Agenzia prevede anche un periodo transitorio. In particolare, **fino al 31 dicembre 2018**, saranno comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con il modello F23, sia con il modello F24.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

5) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - in collaborazione con **ANPAL e Servizi SpA**, ha pubblicato, in data 9 luglio 2018, l'ottavo Rapporto annuale **"Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia"**.

Nella Relazione si ricostruiscono e discutono le caratteristiche demografiche nonché le condizioni occupazionali dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, nonché i settori di impiego e le tipologie contrattuali.

Tra le novità di questo Rapporto si segnala che lo studio è stato condotto non solo a livello regionale e provinciale, ma anche **comunale e sub-comunale**.

La **popolazione straniera residente** in Italia al 1° gennaio 2017 assomma a **5,047 milioni di persone**, pari all'8,3% della popolazione.

Al 1° gennaio 2017 in Italia risultano regolarmente soggiornanti **3.714.137 cittadini non comunitari**. Rispetto al 2016 la diminuzione è stata di circa 217 mila unità.

Dall'analisi del documento emerge che **più del 70%** dei cittadini stranieri ricopre la posizione di **operaio**.

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

6) *"Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 192/2012, si comunica che il tasso per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018 è pari allo 0%".*

E' questo il contenuto del Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, con il quale viene reso noto il **saggio degli interessi** da applicare a favore del **creditore nei casi di ritardo nei pagamenti per le transazioni commerciali**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Il 10 luglio 2018, è stata presentata al Parlamento la **Relazione sull'attività svolta nel 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali**.

Nel documento è contenuto il rapporto sullo **stato di attuazione della legislazione** in materia di **privacy**, anche alla luce del nuovo **Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR)**, e sono indicate sia l'attività posta in essere nel 2017 sia le prossime azioni che si intende intraprendere.

Alcune cifre. Nel 2017 sono stati adottati **573** provvedimenti collegiali. L'Autorità ha fornito riscontro a circa **6.000 reclami e segnalazioni**. Sono stati decisi **276 ricorsi**.

I **pareri** resi dal Collegio al Governo e al Parlamento sono stati **19** ed hanno riguardato, in larga parte, l'attività di polizia e sicurezza nazionale, i dati sanitari, l'informatizzazione delle banche dati della P.a., il fisco.

Le **comunicazioni di notizie di reato** all'autorità giudiziaria sono state **41**, in particolare per mancata adozione di misure minime di sicurezza a protezione dei dati e trattamento illecito.

Le **violazioni amministrative** contestate nel 2017 sono state **589**. Sono state effettuate **275 ispezioni**.

Le **sanzioni amministrative** riscosse ammontano a circa **3 milioni 800 mila euro**, pari ad un complessivo 15% in più rispetto al 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della relazione clicca qui.](#)

8) Con un comunicato stampa del 10 luglio 2018 è stato reso noto che il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC) e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, hanno

sottoscritto un **protocollo d'intesa** al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione di **contrasto alla criminalità organizzata** di tipo economico.

Il protocollo prevede una costante sinergia tra **Direzione nazionale antimafia (DNA)** e **Consiglio nazionale dei commercialisti** nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali e individua **specifici progetti**, tra cui il Progetto Patrimonio e il Progetto "ONINA" (Osservatorio Nazionale Interprofessionale sulla Normativa Antimafia).

Un impegno particolare è stato preso sul fronte della valorizzazione del **ruolo degli amministratori giudiziari** nelle fasi di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali. Linee guida condivise garantiranno la trasparenza e rotazione degli incarichi dei custodi e amministratori giudiziari.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

9) La raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta e i trattamenti successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività, né trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

E' quanto ha dichiarato la **Corte di Giustizia dell'Unione europea** nella **sentenza del 10 luglio 2018 nella causa C-25/17** che ha altresì dichiarato che *"il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da questi ultimi nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti"*.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa della CURIA clicca qui.](#)

10) Il 12 luglio 2018 è stata presentata anche la **Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nella quale il Presidente Giovanni Pitruzzella fa il bilancio dei suoi sette anni di presidenza.

Nella sua presentazione, il presidente ha evidenziato quelli che sono stati gli indirizzi di fondo seguiti, i principali problemi affrontati e le sfide ancora aperte, riannodando i fili presenti nelle relazioni degli anni precedenti.

Il periodo compreso tra il novembre del 2011 e oggi – si legge nella presentazione - è stato caratterizzato dalla **"Grande Trasformazione"** che ha riguardato l'economia, la politica, le istituzioni, e ha lanciato sfide inedite alle Autorità antitrust in tutto il mondo e specialmente in Europa. Questa Grande Trasformazione è stata alimentata da tre fattori, ciascuno dei quali portatore di un'innovazione "distruttiva":

- 1) la **crisi economico-finanziaria**;
- 2) la **quarta rivoluzione industriale, basata sulle tecnologie digitali**;
- 3) il **pieno sviluppo della globalizzazione**.

In un contesto come quello italiano, caratterizzato da una lunga stagnazione, il presidente Pitruzzella si è soffermato sulle sfide legate all'innovazione, soprattutto quella dell'**economia digitale**, un campo nel quale è fondamentale che l'intervento antitrust **"stimoli e non ostacoli l'innovazione"**.

LINK:

[Per scaricare il testo della relazione annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della presentazione del Presidente Giovanni Pitruzzella relazione clicca qui.](#)

11) Con un documento pubblicato l'11 luglio 2018 l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha sottoposto a **consultazione pubblica** lo schema delle istruzioni con le quali la stessa UIF intende disciplinare le **comunicazioni oggettive** in materia di **antiriciclaggio**, dando attuazione all'art. 47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs., n. 90/2017.

Le Istruzioni sono rivolte alle **banche**, a Poste Italiane S.p.A., agli **istituti di moneta elettronica** e agli **istituti di pagamento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento sottoposto a consultazione clicca qui.](#)

12) Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 21 maggio 2018 è stato adottato l'Emendamento 4 all'Edizione 2 del Regolamento **«Mezzi aerei a pilotaggio remoto»**.

Con l'edizione 4 l'ENAC ha inteso anticipare una previsione del prossimo regolamento europeo che pone le operazioni in categoria "specific" (associabili alle operazioni critiche del regolamento ENAC) in scenari standard nel regime di "Declaration".

A partire dal 13 giugno 2018 gli operatori che intendono effettuare operazioni specializzate critiche in scenari standard devono presentare una dichiarazione mediante l'apposita modulistica reperibile sul sito dell'ENAC.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... DAL 15 AGOSTO 2018 ENTRERÀ IN VIGORE IL SISTEMA "OPEN SCOPE" DETERMINANDO UN AMPLIAMENTO DEI RAEE ?

1) Il **15 agosto 2018** entrerà in vigore il cosiddetto "campo aperto" ("**open scope**") di applicazione del **D.Lgs. n. 49/2014**, come previsto dalla **direttiva (UE) 2012/19** sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con l'entrata in vigore di tale sistema, pertanto, **saranno considerati apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), oltre agli attuali prodotti tecnologici a fine vita, anche tutte le apparecchiature non esplicitamente escluse.**

Si parla di "**open scope**" in quanto rientreranno nella definizione di "AEE" **tutti i prodotti per i quali non sia prevista una specifica esclusione**, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 49/2014. Ciò significa, che i produttori e gli importatori di una serie di **apparecchi e di componenti elettrici ed elettronici** - finora esclusi - **saranno coinvolti nel sistema dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).**

Ad oggi circa 8.000 aziende adempiono alle obbligazioni del Decreto RAEE in quanto Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che rientrano in un ambito di applicazione cosiddetto "chiuso" in quanto relativo ad un definito elenco di 10 specifiche categorie di prodotti.

A partire dal 15 agosto 2018, con l'entrata in vigore del sistema "**open scope**" saranno considerati apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), oltre agli attuali prodotti tecnologici a fine vita, **anche tutte le apparecchiature non esplicitamente escluse.**

Pertanto, da tale data, non solo aumenterà il numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse al consumo, ma **diventeranno rifiuti tecnologici anche molti prodotti che oggi non sono considerati tali.** Per fare qualche esempio, ecco alcuni prodotti che, a fine vita, potrebbero essere RAEE: *carte di credito con chip; biciclette elettriche o con pedalata assistita; stufe a pellet, caldaie, componenti elettrici quali cavi, quadri, morsettiere, fusibili, scaricatori di tensione, termostati, sistemi di automazione, prese elettriche multiple e tutte le tipologie di prolunghe; montascale per diversamente abili; apparecchiature di automazione per cancelli, tende e chiusure elettriche, ecc.*

Questi importanti cambiamenti comporteranno:

- un grande **aumento dei volumi di apparecchiature da gestire**: si passerà dalle attuali 825.000 tonnellate immesse al consumo a circa 2 milioni all'anno a partire dal 2018; 1,2 milioni di tonnellate in più;
- un significativo **aumento delle imprese coinvolte**: pari a 6 / 7 mila in più, a partire da agosto 2018 in avanti;
- un netto **calo delle emissioni di CO2**, pari a 2,2 / 2,5 milioni di tonnellate all'anno.

La Direttiva (UE) 2012/19, che regola il settore dei RAEE, impone il raggiungimento di un target di raccolta del **45%** dell'immesso al consumo nel triennio 2016-2018, che salirà verso un obiettivo di raccolta pari all'**85%** dei RAEE generati o **al 65%** dell'immesso al consumo, a partire dal 2019.

Oggi, in Italia, è avviato al riciclo solo il 40% dell'immesso al consumo.

Questo incremento porterà **positivi risvolti socio-economici** rispetto alla situazione attuale:

- *13/15 mila posti di lavoro in più;*
- *98/112 milioni di euro di valore economico associato alle emissioni risparmiate;*
- *1.250 milioni di euro di risparmio nell'acquisto di materie prime.*

2) Sull'argomento, il Ministero dell'Ambiente ha recentemente diffuso una **Guida operativa sulle novità**, dal titolo "**Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del decreto legislativo n. 49/2014**".

Il presente documento - elaborato con il supporto della segreteria tecnica fornita da ISPRA e della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare e con il contributo del Comitato di vigilanza e di controllo - ha lo scopo di fornire agli operatori del settore uno strumento utile a verificare se un prodotto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE.

Nella guida si ricorda che il 15 agosto 2018 è una data spartiacque: per effetto della **ridefinizione delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**; quegli apparecchi elettronici che prima non essendo "inquadabili" in una categoria erano esclusi dalla disciplina del D.Lgs. n. 49/2014, ora vi rientreranno.

In altre parole dal 15 agosto 2018 **tutti i prodotti che sono "AEE"** (apparecchiature elettriche ed elettroniche), **a fine vita diventeranno "RAEE"** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

LINK:

[Per scaricare le linee guida del Ministero dell'Ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 4 AL 14 LUGLIO 2018)

1) Ministero della Salute - Decreto 10 aprile 2018: Disposizioni per i medici extracomunitari. (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 18 maggio 2018: Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Circolare 15 giugno 2018, n. 22: Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 21 giugno 2018, n. 88: Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 4 AL 14 LUGLIO 2018)

1) Regolamento (UE) 2018/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 171/1 del 6 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 171/16 del 9 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

Ci sono le **persone belle e le **belle persone**.
Le prime, di solito,
non servono a niente,
le seconde, invece,
bisogna tenersele strette.**

Buone Vacanze !!!